

Una nota dell'Agenzia delle entrate detta i criteri di controllo sulle false compensazioni

F24 e Unico, incroci pericolosi

Ai raggi X le deleghe di pagamento dal 2003 al 2005

DOMENICO MOROSINI

False compensazioni, la sanzione si applica sull'intero credito. L'Agenzia delle entrate stringe sul controllo dei crediti inesistenti e, nella nota interna del 4 marzo 2010, (si veda *ItaliaOggi* di ieri) firmata dal direttore centrale accertamento Luigi Magistro, specifica agli uffici che «qualora sia riscontrato l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre al recupero dell'imposta si rende applicabile la sanzione riferita al totale del credito, indipendentemente dall'imposta o contributo oggetto della compensazione». Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile nella nota si fornisce un vero e proprio calendario da cui scatta l'applicazione delle sanzioni più elevate. A finire sotto la lente del fisco sono i soggetti che hanno presentato il mod. F24 nel periodo dal primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, e hanno utilizzato importi a credito Iva, Irpeg/Ires, Irap e Irpef, addizionali regionali all'Irpef, per compensare gli importi a debito, indicando come anno di riferimento un pe-

riodo d'imposta per cui il credito non risulta dalla dichiarazione presentata, o la dichiarazione da cui dovrebbe derivare il credito risulta omessa. Sul fronte sanzioni dunque occhio al calendario. L'articolo 27 comma 18 del dl 185/08, prevede infatti che per le violazioni dal 29 novembre 2008 scatta una sanzione del 200% nell'ipotesi dell'utilizzo di credito inesistenti; dall'11 febbraio 2009 la sanzione del 200% si applica nell'ipotesi di utilizzo dei crediti inesistenti per un ammontare superiore ai 50 mila euro per anno solare. Mentre per le violazioni compiute fino al 28 novembre 2008 si applicherà la sanzione del 30% riferita al totale del credito d'imposta indebitamente utilizzato. Nella nota si invitano gli uffici a «evitare di colpire gli errori formali compiuti dal contribuente nella compilazione del modello F24», e si riporta l'esempio di erronea indicazione dell'anno di riferimento di un credito che è stato riconosciuto dalla liquidazione automatizzata per diverso periodo di imposta. Prioritario sarà il confronto tra delega di pa-

gamento e della dichiarazione.

L'ufficio procederà al recupero degli importi relativi a crediti inesistenti presenti nel modello F24 utilizzati in compensazione in misura eccedente il credito spettante. Si andranno a verificare gli abbinamenti effettuati in sede di liquidazione automatizzata per tutti gli anni di riferimento indicati nel pagamento delle somme dovute, fino ad arrivare a toccare anche i versamenti relativi all'Inps e all'Inail. Se per singolo contribuente poi sono riscontrati crediti inesistenti utilizzati in diverse compensazioni spalmate in più anni solari, l'ufficio emetterà un unico atto di recupero che contenga tutte le indebite compensazioni. Infine attenzione particolare all'ufficio competente ad emanare l'atto di recupero, la competenza è dell'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il periodo d'imposta nel quale è compresa la data di presentazione del modello f 24. Per le posizioni dei contribuenti con volume d'affari non inferiore a cento milioni di euro, le attività di controllo e recupero sono di competenza della specifica struttura della direzione regionale.